

# *Commissione nazionale per la formazione continua*

**Delibera 7/2026**

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

**VISTO** l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

**VISTO** l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

**VISTO** il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

**VISTO** l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "*La formazione continua nel settore salute*" ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

**VISTO** il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019, il quale, al paragrafo 4.2, prevede che "*L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale) e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata*".

**VISTO** in particolare la lettera o) dell'elenco delle fattispecie di esenzione di cui al citato paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario che individua una specifica ipotesi di esenzione per i "*professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale*";

**VISTA** la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua dell'8 febbraio 2021, recante chiarimenti in ordine alla fattispecie di esenzione per i professionisti sanitari collocati in quiescenza;

# *Commissione nazionale per la formazione continua*

**VISTA** la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 9 dicembre 2021, recante chiarimenti in ordine alla fattispecie di esenzione per i professionisti sanitari collocati in quiescenza;

**VISTA** la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 03 luglio 2025 per il recupero del debito formativo 2020-2022 e in materia di "crediti compensativi"

**CONSIDERATO** che l'esenzione dall'obbligo formativo non costituisce divieto di partecipazione alle attività formative ECM;

**PRESO ATTO** della richiesta di chiarimenti in tema di esenzione per quiescenza trasmessa dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma, nota prot di ingresso n. 2025/0010257 del 07/10/2025 in ordine alla certificabilità e all'utilizzo dei crediti ECM per i professionisti sanitari collocati in quiescenza;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

**RITENUTO** necessario fornire un chiarimento interpretativo uniforme a livello nazionale

## **DELIBERA**

1. I professionisti sanitari collocati in quiescenza, pur beneficiando dell'esenzione dall'obbligo formativo, possono partecipare alle attività formative ECM.
2. Si dispone altresì che gli eventuali crediti formativi acquisiti a seguito della partecipazione a tali eventi siano automaticamente utilizzati dal Co.Ge.A.P.S. per il recupero di eventuali debiti formativi pregressi.

Roma, 5 MARZO 2026

Il Segretario  
della Commissione Nazionale  
per la formazione continua  
(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente  
della Commissione Nazionale  
per la formazione continua  
(Dott. Filippo Anelli)